(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE

del 28 novembre 1997

adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alle mine terrestri antipersona

(97/817/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.3 e J.11,

visti gli orientamenti generali del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 1992, nel quale sono stati individuati i settori rientranti nella dimensione «sicurezza» che, dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, possono costituire oggetto di azioni comuni,

considerando che è opportuno aggiornare e sviluppare ulteriormente le iniziative svolte dall'Unione europea ai sensi dell'azione comune 96/588/PESC, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alle mine antipersona [1]; che detta azione comune era stata adottata alla luce dei risultati della conferenza per la revisione della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, in appresso denominata «Convenzione del 1980»;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 22 novembre 1996 relativa alla lotta contro le mine terrestri antipersona ha individuato alcune eventuali misure da adottare e i criteri che dovrebbero disciplinare l'attribuzione dei fondi destinati alle azioni di sminamento;

rallegrandosi per l'adozione, il 18 settembre 1997 a Oslo, di una convenzione internazionale sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione e per la sua apertura alla firma a Ottawa il 3/4 dicembre 1997;

considerando l'adozione, da parte della prima commissione della 52ª Assemblea generale delle Nazioni Unite, della risoluzione sulla convenzione sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, della risoluzione sui contributi al divieto delle mine terrestri antipersona e della risoluzione sulla convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati;

considerando la decisione del Consiglio, del 28 novembre 1997, concernente l'attuazione dell'azione comune 96/588/PESC relativa alle mine terrestri antiuomo al fine del cofinanziamento degli appelli speciali del CICR [2], che ha stanziato un importo di 8 milioni di ECU per cofinanziare gli «appelli speciali» del Comitato internazionale della Croce rossa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'Unione ha deciso di raggiungere l'obiettivo di eliminare totalmente nel mondo le mine terrestri antipersona, nonché di contribuire a risolvere i problemi già causati da questi ordigni. La presente azione comune ha lo scopo di rafforzare le vaste azioni politiche e pratiche già intraprese dall'Unione per realizzare questi obiettivi.

[1] GU L 260 del 12. 10. 1996, pag. 1.

[2] Cfr. pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

A tal fine, la presente azione comune consta di tre elementi, che costituiscono oggetto dei titoli I, II e III:

— il proseguimento delle iniziative politiche dell'Unione volte a realizzare tali obiettivi;

— una moratoria comune sui trasferimenti nonché una moratoria comune sulla produzione delle mine terrestri antipersona;

— un contributo multiforme dell'Unione all'impegno di sminamento e delle attività connesse.

TITOLO I

Articolo 2

L'Unione si impegna ai fini dell'eliminazione totale delle mine terrestri antipersona in tutto il mondo e, in tale contesto, si rallegra per la convenzione sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione.

Articolo 3

1. Tutti gli Stati membri:

— intraprendono quanto necessario per ratificare il più presto possibile, senza ricorrere alle disposizioni in materia di rinvio dell'esecuzione, il protocollo II modificato relativo alle mine terrestri e il nuovo protocollo IV sui laser accecanti, allegati alla Convenzione del 1980;

— prendono provvedimenti per conformarsi ai divieti e alle restrizioni dei protocolli di cui al primo trattino in attesa della loro entrata in vigore.

2. L'Unione promuove l'adesione universale alla Convenzione del 1980, in particolare al protocollo II modificato e al nuovo protocollo IV.

A tal fine la Presidenza, se del caso, avvia iniziative alle condizioni di cui all'articolo J.5, paragrafo 3 del trattato.

3. Inoltre, per favorire l'adesione al protocollo II modificato e l'esecuzione del medesimo, gli Stati membri contribuiscono attivamente alle conferenze annuali delle Alte parti contraenti previste all'articolo 13 di detto protocollo.

4. Gli Stati membri dell'Unione che firmeranno la convenzione internazionale sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione intraprendono quanto necessario per ratificarla il più presto possibile.

5. Gli Stati membri dell'Unione prendono le misure adeguate per conformarsi agli obiettivi della convenzione internazionale sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, in attesa della sua entrata in vigore.

6. L'Unione accoglie favorevolmente ogni sforzo dei firmatari della convenzione internazionale sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, volto a favorire l'adesione universale a detta convenzione.

Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 la Presidenza può avviare, se del caso, iniziative alle condizioni fissate dall'articolo J.5, paragrafo 3 del trattato.

7. Inoltre, al fine di favorire il funzionamento e l'attuazione della convenzione sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, gli Stati membri dell'Unione si impegnano a partecipare attivamente alle conferenze previste dopo l'apertura alla firma di detta convenzione.

8. L'Unione si adopererà al fine di promuovere, in tutte le sedi internazionali appropriate, tra cui la Conferenza sul disarmo, ogni sforzo atto a contribuire agli obiettivi da essa perseguiti conformemente all'articolo 1.

9. L'Unione concentrerà l'attenzione sui paesi terzi che continuano a fornire irresponsabilmente e ad usare indiscriminatamente le mine terrestri antipersona.

TITOLO II

Articolo 4

Per la realizzazione degli obiettivi da essi perseguiti conformemente all'articolo 1 e fatte salve le misure nazionali già adottate, gli Stati membri:

— procedono ad una moratoria comune sui trasferimenti di tutte le mine terrestri antipersona. Essi si astengono dal rilasciare nuove licenze per il trasferimento di tecnologie che permettono di fabbricare mine terrestri antipersona in paesi terzi;

— adottano i provvedimenti legali necessari all'attuazione di una moratoria comune sulla produzione di tutte le mine terrestri antipersona.

TITOLO III

Articolo 5

Azione della Comunità europea

Negli ultimi anni la Comunità europea ha intensificato il suo contributo nel settore dello sminamento e dell'assistenza alle vittime nel quadro dell'aiuto umanitario, della ricostruzione e della cooperazione allo sviluppo. La Commissione continuerà a sostenere tali attività, che costituiscono un importante elemento dell'azione della Comunità nei confronti di taluni paesi terzi. La Comunità continuerà inoltre a svolgere ricerche in materia di sminamento.

Articolo 6

Azioni specifiche e contributi finanziari dell'Unione

1. Oltre alle operazioni della Comunità europea di cui all'articolo 5 e fatti salvi i contributi bilaterali degli Stati membri, l'Unione sostiene regolarmente gli sforzi internazionali ai fini dello sminamento e dell'assistenza alle vittime. Essa porta un'assistenza o contribuisce al finanziamento di programmi o di progetti in risposta alla richiesta di un'organizzazione regionale, delle autorità di un paese terzo, del Comitato internazionale della Croce Rossa, delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni interessate. Tale assistenza può includere nuovi contributi al Fondo fiduciario volontario delle Nazioni Unite. Essa sarà equamente distribuita tra programmi o progetti di sminamento e di assistenza alle vittime.

2. Ogni contributo per l'assistenza allo sminamento dovrà essere destinato alle operazioni prioritarie per l'Unione. La Presidenza, di concerto con la Commissione, stabilisce gli opportuni contatti per precisare le condizioni di utilizzazione del contributo dell'Unione. Le spese conseguenti all'attuazione del paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle disposizioni della Comunità applicabili in materia di bilancio.

3. Allorché il Consiglio decide di condurre o di sostenere un'azione specifica, esso ne stabilisce i mezzi finanziari e definisce gli orientamenti prioritari dell'assistenza dell'Unione, che possono assumere in particolare le forme seguenti:

— partecipazione ad operazioni di sminamento;

— assistenza alle vittime, ivi compresa la loro riabilitazione;

— formazione di esperti e di istruttori in materia di sminamento;

— elaborazione di banche dati relative alle attività di sminamento;

— attività di sensibilizzazione ai pericoli costituiti dalle mine.

4. Conformemente all'articolo J.3, punto 2) del trattato, il Consiglio definisce le condizioni per l'esecuzione delle azioni specifiche dell'Unione, tenendo conto dell'eventuale utilità di designare, in taluni casi, una persona responsabile dell'esecuzione dell'azione specifica sul posto.

5. In applicazione dell'articolo J.4, paragrafo 2 del trattato, l'Unione si riserva di ricorrere all'Unione dell'Europa occidentale per la definizione e l'esecuzione delle azioni specifiche dell'Unione nel settore dell'assistenza allo sminamento.

Articolo 7

Coerenza dell'azione dell'Unione

1. Il Consiglio e la Commissione hanno il compito di assicurare la coerenza delle azioni dell'Unione nel settore dello sminamento, compresa l'assistenza alle vittime. Essi assicurano l'esecuzione della rispettiva azione in conformità delle rispettive competenze.

2. Gli Stati membri cercano di aumentare l'efficacia dei loro contributi nazionali all'azione di sminamento e di assistenza alle vittime. Per quanto possibile, le azioni di cui all'articolo 6 sono coordinate con quelle degli Stati membri e della Commissione.

Articolo 8

Coordinamento del contributo dell'Unione

1. Il Consiglio decide:

— sull'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 6;

— sulla determinazione delle priorità per quanto riguarda l'utilizzazione di tali fondi;

— sulla definizione delle condizioni di esecuzione delle azioni specifiche dell'Unione.

2. La Presidenza, alle condizioni indicate all'articolo J.5, paragrafo 3 del trattato:

— provvede al collegamento con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Comitato internazionale della Croce Rossa e ogni altra organizzazione interessata;

— stabilisce i contatti necessari con le organizzazioni regionale e i paesi terzi per l'esecuzione delle azioni specifiche dell'Unione.

Essa informa regolarmente le competenti istanze del Consiglio dei risultati di tali contatti.

3. Sono trasmesse alle competenti istanze del Consiglio tutte le informazioni utili affinché il Consiglio e la Commissione assicurino in maniera ottimale la coerenza dell'azione esterna dell'Unione.

Articolo 9

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa sostituisce le decisioni 95/170/PESC, 96/251/PESC e 96/588/PESC.

Articolo 10

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. WOHLFART

Dichiarazione della Danimarca a verbale del Consiglio

Conformemente alla sezione C della decisione adottata al Consiglio europeo di Edimburgo l'11–12 dicembre 1992, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e di iniziative dell'Unione con implicazioni in materia di difesa.

Il governo danese ha deciso che la Danimarca non parteciperà alle future decisioni del Consiglio sull'attuazione dell'azione comune relativa alle mine terrestri antipersona, basata sull'articolo J.4 paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea.

Conformemente alla decisione di Edimburgo, la Danimarca non ostacolerà lo sviluppo di una più stretta collaborazione tra gli Stati membri in questo settore. Pertanto, la posizione suindicata non impedisce l'adozione di decisioni del Consiglio.
